



COMUNE DI
**BORGO A
MOZZANO**

**SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI**

***Regolamento
per l'applicazione del
tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi
TARES***

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALEN. _____ DEL

CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2013

SOMMARIO

TITOLO I – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO	4
Art. 1 – Oggetto del regolamento	4
Art. 2 – Definizioni	4
TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	4
Art. 3 – Determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe del tributo	4
Art. 4 – Composizione della tariffa	4
Art. 5 – Piano finanziario	5
Art. 6 – Maggiorazione delle tariffe	5
Art. 7 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale	5
Art. 8 – Istituzioni scolastiche	6
TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	6
Art. 9 – Soggetti passivi	6
Art. 10 – Obbligazione tributaria e sua decorrenza	6
Art. 11 – Superficie soggetta al tributo	7
Art. 12 – Locali ed aree non soggette al tributo per inidoneità a produrre rifiuti	7
Art. 13 – Locali ed aree non soggette al tributo perché destinate alla produzione di rifiuti speciali	9
TITOLO IV – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ	9
Art. 14 – Categorie di utenza	9
Art. 15 – Calcolo del tributo per le utenze domestiche	10
Art. 16 – Composizione del nucleo familiare	10
Art. 17 – Utenze domestiche non residenti o non stabilmente attive	11
Art. 18 – Calcolo del tributo per le utenze non domestiche	11
Art. 19 – Utenze non domestiche non stabilmente attive	12
TITOLO V – RIDUZIONI TARIFFARIE	12
Art. 20 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio	12
Art. 21 – Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche e per casi particolari di stato dell'immobile	13
Art. 22 – Riduzioni per il recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche	13
TITOLO VI – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	15
Art. 23 – Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti	15
TITOLO VII – DICHIARAZIONE DEL TRIBUTO	16
Art. 24 – Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione	16
TITOLO VIII – TRIBUTO PER LOCALI OD AREE PUBBLICHE	17
Art. 25 – Tributo giornaliero	17
TITOLO IX – PAGAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO	18
Art. 26 – Pagamento del tributo	18
Art. 27 – Riscossione del tributo	19
Art. 28 – Dilazione del pagamento	19
TITOLO X – POTERI DI CONTROLLO, ACCERTAMENTI E SANZIONI - RIMBORSI	20
Art. 29 – Poteri di controllo	20
Art. 30 – Accertamenti	20
Art. 31 – Sanzioni ed interessi	21
Art. 32 – Rimborsi e compensazione	21

Art. 33 – Riscossione coattiva.....	21
Art. 34 – Somme di modesto ammontare.....	21
Art. 35 – Contenzioso tributario: rinvio.....	22
TITOLO XI – NORME DI RINVIO E TRANSITORIE	22
Art. 36 – Disposizioni per la prima applicazione del tributo	22
Art. 37 – Norma di rinvio.....	23
Art. 38– Disposizioni transitorie.....	23
Art. 39 – Entrata in vigore.....	23
ALLEGATI A) E B): COEFFICIENTI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E DI QUELLA VARIABILE DEL TRIBUTO	24
Allegato A: Coefficienti per le utenze domestiche	24
Allegato B: Coefficienti per le utenze non domestiche.....	25

TITOLO I – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, istituito dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, e successive modifiche e integrazioni, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono:
 - per tributo, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, istituito dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214 e modificato dall'art. 1, comma 387, della Legge 24.12.2012 n. 228;
 - per ente gestore, il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
 - per servizio, il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni;
 - per metodo normalizzato, il criterio di determinazione del tributo regolamentato dalle disposizioni del D.P.R. 27.4.1999 n. 158 e successive modificazioni.

TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Art. 3 – Determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe del tributo

1. La determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe del tributo avviene secondo le disposizioni del D.P.R. 27.4.1999 n. 158.
2. Le tariffe del tributo sono approvate dal Consiglio Comunale nei termini di legge, sulla base del piano finanziario. In caso di mancata adozione, sono prorogate le tariffe in vigore.
3. Il tributo non comprende eventuali servizi aggiuntivi svolti dall'ente gestore: essi sono regolati da specifico contratto di natura privatistica tra l'ente gestore ed il soggetto utilizzatore.

Art. 4 – Composizione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere, ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi

di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 13.1.2003 n. 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche).

Art. 5 – Piano finanziario

1. Il piano finanziario del servizio è redatto dall'ente gestore ed approvato dall'autorità competente in tempi tali da consentire l'approvazione delle tariffe del tributo, da parte del Consiglio Comunale, entro il termine stabilito dall'art. 14, comma 23, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214.

Art. 6 – Maggiorazione delle tariffe

1. Alle tariffe come sopra determinate si applica la maggiorazione prevista dal comma 13 dell'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio oppure con specifico atto, può incrementare la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta al tributo fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni e le agevolazioni tariffarie previste dai successivi titoli V e VI. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui al successivo art. 7. Nei casi eventuali in cui le riduzioni ed agevolazioni tariffarie siano limitate alla sola parte variabile del tributo, la loro applicazione alla maggiorazione avviene riducendo la superficie imponibile in misura proporzionale alla incidenza delle stesse sul tributo totale, secondo il seguente metodo:
 - a) si calcola la percentuale di incidenza della riduzione della parte variabile sul totale del tributo;
 - b) si applica la percentuale così ottenuta alla superficie soggetta alla maggiorazione riducendola di conseguenza;
 - c) si calcola la maggiorazione sulla superficie ridotta determinata secondo il calcolo del punto precedente.

Art. 7 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale stabilito dall'art. 19 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504, secondo quanto previsto dal comma 28 dell'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214.
2. Il tributo provinciale è riscosso congiuntamente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e riversato all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità concordate con quest'ultima o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 8 – Istituzioni scolastiche

1. Per le istituzioni scolastiche resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33 *bis* del D.L. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28.2.2008 n. 31, così come stabilito dal comma 14 dell'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto dal tributo disciplinato dal presente regolamento.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 9 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 10 – Obbligazione tributaria e sua decorrenza

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999 n. 158.
3. L'obbligazione di pagamento del tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o conduzione, purché della cessazione sia data comunicazione entro il prescritto termine di 60 giorni, secondo le previsioni del successivo art. 26, commi 8, 9 e 10.
4. Le variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto hanno effetto dal giorno del loro verificarsi e devono essere dichiarate ai sensi del successivo art. 26. Le variazioni che comportano il pagamento di un minore tributo, se non dichiarate tempestivamente ai sensi del citato art. 26, hanno effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione tardiva.

Art. 11 - Superficie soggetta al tributo

1. La superficie assoggettabile al tributo è determinata secondo i criteri previsti dall'art. 14, comma 9, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, come sostituito dall'art. 1, comma 387, della Legge 24.12.2012 n. 228. Pertanto, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino alla completa attuazione di quanto disposto dal comma 9 *bis* del citato art. 14, con il quale si prevede di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo in misura pari all'80 % di quella catastale. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestable.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs 13.11.1993 n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del D.Lgs 5.02.1997 n. 22 (TIA 1) o dall'art. 238 del D.Lgs 3.04.2006 n. 152 (TIA 2).

Art. 12 - Locali ed aree non soggette al tributo per inidoneità a produrre rifiuti

1. Sono oggettivamente esclusi dal tributo i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani o assimilati. Tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la dichiarazione originaria o di variazione, passibili di apposita verifica da parte dell'ufficio. Si considerano tali:
 - a) i locali riservati agli impianti tecnologici, come le centrali termiche, le celle frigorifere, le cabine elettriche, i vani ascensore, nonché i silos e simili, a condizione che non si abbia di regola la presenza umana.
 - b) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, le aree occupate da macchinari ed attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e infisse stabilmente al suolo. L'esclusione dal tributo deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.
 - c) le unità immobiliari, ovvero parti di esse, adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili o sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete. L'esclusione dal tributo deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.
 - d) i locali diversi dalle civili abitazioni, privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete. L'esclusione dal tributo ha carattere annuale e la relativa richiesta da parte dell'interessato deve essere rinnovata entro il mese di gennaio di ogni anno.

- e) le cantine e soffitte o parti di esse di altezza inferiore ad un metro nonché soffitte accessibili esclusivamente con botola a passo d'uomo, anche se munita di scala retrattile, indipendentemente dall'altezza.
 - f) la parte di superficie coperta o scoperta degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti.
 - g) i fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché siano state rilasciate licenze, concessioni, autorizzazioni o D.I.A. (dichiarazione di inizio attività) per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori o della dichiarazione di inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Nel caso che il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato.
 - h) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso.
 - i) i locali destinati al culto, relativa sacrestia ed eventuali altre pertinenze.
 - j) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette al tributo le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili.
 - k) le aree scoperte pertinenziali od accessorie delle utenze non domestiche destinate a verde, come aiuole, giardini, parchi, a condizione che non siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività.
 - l) le aree scoperte di transito, manovra e sosta degli autoveicoli e dei semoventi all'interno del perimetro delle utenze non domestiche purché, se in aree coperte, appositamente segnalate.
2. Non sono soggette a tributo le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate per fini commerciali ed espositivi.
3. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili e giardini, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 13 – Locali ed aree non soggette al tributo perché destinate alla produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DI CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E/O SPECIALI ASSIMILATI E DI RIFIUTI DIVERSI DA QUELLI URBANI E/O SPECIALI ASSIMILATI
Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	6%
Falegnamerie	18%
Fabbri	30%
Laboratori di analisi mediche	9%
Laboratori fotografici ed eliografici	24%
Lavaggi autoveicoli	18%
Lavanderie e tintorie	24%
Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche	30%
Tipografie, stamperie, vetrerie	24%

3. Gli utenti, al fine di beneficiare delle riduzioni sopra indicate, devono autocertificare, in sede di dichiarazione di inizio o di variazione, le superfici dove si formano contestualmente rifiuti urbani e/o speciali assimilati e rifiuti diversi da quelli urbani e /o speciali assimilati.

TITOLO IV – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ

Art. 14 – Categorie di utenza

1. Il tributo è articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità che caratterizzano la realtà comunale.

Art. 15 – Calcolo del tributo per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata inoltre tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.
3. Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra e dell'articolo seguente, si applicano i coefficienti Ka e Kb indicati nelle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera A, per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile del tributo: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta.

Art. 16 – Composizione del nucleo familiare

1. I locali adibiti a civile abitazione sono classificati in base al numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza, secondo quanto disposto dalle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n. 158.
2. L'individuazione del numero dei componenti il nucleo familiare è effettuata d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di Borgo a Mozzano. In deroga a tale criterio non si conteggiano i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari ed i lavoratori o studenti domiciliati fuori della provincia di Lucca. Tale assenza deve essere superiore a sei mesi nell'anno solare, anche non continuativi e deve essere adeguatamente documentata. La variazione ha effetto dal giorno della sua comunicazione e per il periodo di validità della stessa. Quale ulteriore deroga al principio generale di riferimento alle risultanze anagrafiche, non si conteggiano quei componenti la cui presenza nel nucleo familiare derivi da provvedimenti di affidamento da parte dei servizi sociali del comune o di altri enti o organismi pubblici, nell'ambito di programmi o progetti, di recupero di persone in stato di disagio psichico, sociale, ecc. Tale situazione deve risultare da adeguata documentazione prodotta dagli interessati e la variazione ha effetto dal giorno della sua comunicazione e per il periodo di validità della stessa.
3. Il tributo viene adeguato alle variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare con cadenza giornaliera secondo le risultanze dell'anagrafe della popolazione residente.
4. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti, il tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 17 – Utenze domestiche non residenti o non stabilmente attive

1. I nuclei familiari non presenti nell'anagrafe del comune di Borgo a Mozzano, ma domiciliati all'interno dello stesso sono tenuti, entro il termine di 60 giorni dall'occupazione, alla presentazione di apposita dichiarazione (autocertificazione) relativa al numero dei componenti e successivamente a comunicare le variazioni intervenute nei termini e con le modalità di cui all'art. 26.
2. In sede di prima applicazione del tributo, nell'ipotesi di mancanza della dichiarazione di cui al comma precedente, il numero dei componenti è determinato d'ufficio in ragione di un componente per i primi 30 metri quadrati di superficie o frazione ed aggiungendo un componente ogni ulteriori 25 metri quadrati o frazione.
3. Nel caso in cui la dichiarazione di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sia effettuata tardivamente, le variazioni in diminuzione hanno effetto dal giorno successivo a quello della comunicazione.
4. Le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune o in diverso comune o all'estero, sono qualificate come utenze non stabilmente attive ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.P.R. 27.4.1999 n. 158. Per esse il tributo è calcolato in base al numero dei componenti la famiglia anagrafica dell'utente, determinato d'ufficio con le modalità indicate al comma precedente, con la riduzione della parte fissa e di quella variabile del 30% per i contribuenti con residenza anagrafica nel comune di Borgo a Mozzano e del 20% per i contribuenti con residenza anagrafica in altro comune o all'estero.

Art. 18 – Calcolo del tributo per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relativi alle utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n. 158, che si riportano comunque in allegato al presente regolamento sotto la lettera B.
2. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento al codice ISTAT dell'attività. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata sono determinati i connessi coefficienti Kc e Kd di cui alle succitate tabelle 3a e 4a, per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile del tributo: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. Il tributo applicabile per ogni utenza non domestica è unico, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle succitate, sono classificati nella categoria che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione di rifiuti.

6. Per le utenze non domestiche che utilizzano locali materialmente ed oggettivamente separati per l'esercizio di attività diverse, non esclusivamente funzionali tra di loro, classificabili in distinte categorie di cui all'allegato B, sono applicate le relative tariffe su richiesta dell'utente.
7. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta.

Art. 19 – Utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Per le utenze non domestiche, si considerano non stabilmente attive, ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.P.R. 27.4.1999 n. 158, i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. Per le utenze in questione il tributo, sia per la parte fissa che per quella variabile, è rapportato al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'autorizzazione, ovvero desumibile dal libro giornale di cassa, calcolata in ogni caso a giorni.

TITOLO V – RIDUZIONI TARIFFARIE

Art. 20 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. Si considerano servite le zone in cui sono presenti gli appositi contenitori dei rifiuti indifferenziati e l'accesso sulla pubblica via delle utenze è ubicato entro 1000 metri dai suddetti punti di raccolta; si considerano comunque servite le utenze interessate dalla raccolta domiciliare.
2. Se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta supera i 1000 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 40 per cento. Nei casi in cui la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta superi i 5000 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 25 per cento.
3. Ai fini del calcolo di tali distanze, si ha riguardo al percorso da compiere per depositare i rifiuti a partire dallo sbocco dell'utenza sulla strada pubblica.
4. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
5. Le agevolazioni suddette si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 6, secondo quanto disposto dal comma 21 dell'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214.

Art. 21 – Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche e per casi particolari di stato dell’immobile

1. Il Comune di Borgo a Mozzano attua la previsione dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.4.1999 n. 158, relativa alle agevolazioni per le utenze domestiche, in occasione della determinazione annuale del tributo.
2. L’Amministrazione Comunale può stabilire incentivi e/o agevolazioni a favore delle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato, nell’ambito di apposito servizio di raccolta (stazione ecologica).
3. Alle utenze domestiche, che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici prodotti dalle medesime utenze, utilizzando apposite attrezzature consegnate dal gestore o attrezzature proprie conformi a quest’ultime, è comunque applicata una riduzione del 10% del tributo. Nel caso che l’attrezzatura sia di proprietà dell’utente, la riduzione è concessa su domanda degli interessati e decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione.
4. Agli utenti a cui sarà fornito dall’ente gestore un dissipatore di rifiuti è riconosciuta una riduzione nella misura del 10% (dieci per cento) fino a che lo stesso rimane in funzione.
5. In considerazione della obiettiva minore attitudine a produrre rifiuti, la superficie delle abitazioni comprese in fabbricati è calcolata nella misura del 30%, limitatamente alla quota di superficie che eccede i 300 metri quadrati. Sono esclusi da tale riduzione gli immobili aventi categoria A1, A7, A8 e A9 a meno che non risultino vincolati ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004 n° 42 e successive modifiche. La superficie delle abitazioni comprese in fabbricati vincolati ai sensi del D.L. 22.01.2004 n. 42 e successive modifiche, è calcolata nella misura del 30% limitatamente alla quota di superficie che eccede i 300 metri e fino a 600 metri quadrati rimanendo non imponibile la superficie eccedente. Tale modalità di calcolo è applicata a seguito di richiesta documentata dell’utente interessato.
6. Le riduzioni suddette si applicano anche alla maggiorazione di cui all’art. 6, secondo quanto disposto dal comma 21 dell’art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214;
7. Il sistema di incentivazione previsto dal “Regolamento per l’accesso ed il funzionamento delle Stazioni Ecologiche” è esteso anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 22 – Riduzioni per il recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, al fine di applicare l’agevolazione prevista alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani tramite soggetti abilitati ovvero avvalendosi del gestore del servizio pubblico previa apposita convenzione e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è accordata una riduzione del tributo, calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria secondo le percentuali di seguito elencate:

PERCENTUALE DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RECUPERO	SGRAVIO PERCENTUALE
Dal 10,01% fino al 25%	6%
dal 25,01% al 35%	9%
dal 35,01% al 45%	12%
dal 45,01% al 55%	15%
dal 55,01% al 65%	18%
dal 65,01% al 75%	21%
oltre il 75%	25%

Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti in forma ordinaria al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari, avviati al recupero.

Per il calcolo della percentuale di rifiuti avviati al recupero si applica la seguente formula: $R = (Q_{dich}/K(S,ap)*S)*100$ dove Q_{dich} è la quantità avviata al recupero, $K(S,ap)$ è il coefficiente K_d di produttività specifica per metro quadrato adottato dall'ente gestore ed S è la superficie dell'attività.

2. Per le utenze non domestiche che effettuano l'autosmaltimento e nel caso di materiali, sostanze e oggetti originati da cicli produttivi o di preconsumo, classificabili, per origine, assimilati agli urbani, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, purché abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal D.M. 5 febbraio 1998 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo e quindi sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, si applica una riduzione forfetaria del 12% del tributo, anche tenuto conto del fatto che non sussistono mezzi probatori atti a dimostrare l'incidenza effettiva del recupero rispetto ai rifiuti smaltiti. Tale riduzione sarà applicata, dietro presentazione di idonea documentazione tecnica che potrà essere verificata dall'ente gestore, a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta, senza possibilità di applicazione in via retroattiva. Qualora l'utenza non domestica benefici anche della riduzione prevista al comma precedente, la riduzione complessiva non potrà comunque eccedere la misura del 25% del tributo.
3. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre all'ente gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione con allegati gli appositi formulari, unitamente alla dichiarazione del soggetto incaricato del recupero dei rifiuti, attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. Tale dichiarazione non è dovuta dall'utente che abbia conferito i rifiuti all'ente gestore previa apposita convenzione; in questo caso, faranno fede i dati qualitativi e quantitativi in possesso dell'ente gestore.
4. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti;

5. Il sistema di incentivazione previsto dal "Regolamento per l'accesso ed il funzionamento delle Stazioni Ecologiche" è esteso anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
6. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa eventualmente stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. Qualora l'entità degli aventi diritto sia tale da superare il limite di spesa, si provvederà a limitare la percentuale di riduzione in modo da soddisfare proporzionalmente tutte le richieste pervenute.
7. Le riduzioni suddette si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 6, secondo quanto disposto dal comma 21 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214.

TITOLO VI - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 23 - Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a) le persone assistite economicamente dal Comune ed individuate (anche per categorie) con apposito atto comunale (quali, a titolo meramente esemplificativo, i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico, i titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall'INPS). L'esenzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica richiesta da parte degli interessati con istruttoria del Servizio sociale del Comune.
 - b) i locali e le aree destinati al ricovero di persone bisognose e condotti da istituti, enti, associazioni riconosciuti come enti morali. L'esenzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica e documentata richiesta da parte degli interessati.
2. Il Comune, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, può determinare ulteriori forme di esenzioni ed agevolazioni a favore di talune categorie di utenti, per particolari ragioni di carattere economico e sociale. Le agevolazioni saranno eventualmente concesse a seguito di presentazione di una specifica richiesta da parte degli interessati e previa istruttoria dell'ufficio comunale competente.
3. Gli esercizi commerciali che adottano erogatori automatici "alla spina" per la distribuzione di detersivi, beneficiano della riduzione del 50 % del tributo, relativamente alla superficie occupata da tali apparecchiature.
4. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa eventualmente stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. Qualora l'entità degli aventi diritto sia tale da superare il limite di spesa, si provvederà a limitare la percentuale di riduzione in modo da soddisfare proporzionalmente tutte le richieste pervenute.
5. Le esenzioni del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse

dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

6. Le esenzioni suddette si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 6, secondo quanto disposto dal comma 21 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214.

TITOLO VII – DICHIARAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 24 – Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dalla stessa, entro 60 giorni dall'avvenuta occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette.
4. La dichiarazione può essere consegnata direttamente agli uffici comunali competenti, ovvero inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, posta elettronica certificata (PEC) allegando un documento di identità del dichiarante. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune o da parte di soggetto delegato da quest'ultimo, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 60 giorni dal verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti iscritti all'anagrafe del comune di Borgo a Mozzano.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con l'indicazione della qualifica;
 - c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) Numero degli occupanti i locali;
 - e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- Utenze non domestiche
- g) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- h) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- i) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- j) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- k) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
7. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio mediante PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
8. Le variazioni in diminuzione del tributo hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro i 60 giorni successivi; in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della dichiarazione.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8 se più favorevole.
10. La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione dell'occupazione o conduzione, purché di essa sia data tempestiva comunicazione ai sensi del presente articolo. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante medesimo.
11. L'utente può richiedere all'ente gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

TITOLO VIII – TRIBUTO PER LOCALI OD AREE PUBBLICHE

Art. 25 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il tributo è dovuto in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per

periodi, anche non continuativi, inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata dell'importo percentuale del 60 per cento.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.Lgs 14.3.2011 n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214.

TITOLO IX – PAGAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

Art. 26 – Pagamento del tributo

1. Il versamento del tributo nonché della maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
2. Il versamento del tributo nonché della maggiorazione di cui al comma 13 dell'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs 9.7.1997 n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.
3. Per il solo anno 2013, il pagamento avviene in tre rate aventi le seguenti scadenze: 31 luglio, 16 settembre e 15 novembre 2013. L'importo delle prime due rate è pari ciascuna al 40% del tributo dovuto per l'anno 2013 determinato applicando le tariffe TARES approvate per l'anno 2013 e si considera corrisposto a titolo di acconto. L'importo della terza e ultima rata è pari al 20% del tributo dovuto per l'anno 2013, determinato applicando le tariffe TARES approvate per l'anno 2013. Il contribuente ha comunque la facoltà di effettuare il versamento delle rate, ad eccezione dell'ultima, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata. Il pagamento delle prime due rate del tributo è effettuato utilizzando i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TIA ovvero i nuovi strumenti di pagamento costituiti dal modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 o dal bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. n. 201/2011, nonché mediante ulteriori strumenti previsti dalla legge. Il pagamento della terza ed ultima rata è invece effettuato esclusivamente a mezzo del modello F24 o del bollettino postale in questione. Il versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma

13, del D.L. n. 201/2011 è effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. n. 35/2013, in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, mediante i sopra citati modello F24 o bollettino postale.

4. Per l'anno 2013 non è applicabile l'incremento fino a 0,40 euro per metro quadrato della maggiorazione prevista dal comma 13 dell'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, secondo quanto previsto dal comma 166 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 27 – Riscossione del tributo

1. Il tributo è riscosso secondo le norme di legge vigenti ed è versato direttamente al Comune.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso bonario di pagamento contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Detto avviso di pagamento, pur non avendo natura di atto impositivo tributario, deve contenere comunque tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Art. 28 – Dilazione del pagamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento degli importi relativi ad avvisi di accertamento emessi ai sensi del successivo art. 35, se di importo superiore ad euro 300,00, fino ad un massimo di 12 mesi, eventualmente comprensivi anche di un periodo di sospensione.
2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 20.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi nella misura prevista dall'art. 13 del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 4.4.2007 n. 13 e successive modifiche e integrazioni.

4. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato o negato dal responsabile competente.
5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea condizione di difficoltà.
6. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

TITOLO X – POTERI DI CONTROLLO, ACCERTAMENTI E SANZIONI - RIMBORSI

Art. 29 – Poteri di controllo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può essere considerata come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.3.1998 n 138.

Art. 30 – Accertamenti

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

Art. 31 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applicano le sanzioni di cui all'art. 13 del D.Lgs 18.12.1997 n. 471, con le modalità ivi previste.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione, si applica la sanzione del 10 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 del precedente art. 34, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 13 del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 04.04.2007 n. 13 e successive modifiche e integrazioni.
8. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

Art. 32 – Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 13 del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 04.04.2007 n. 13 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 33 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 34 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, il Comune non procede all'accertamento,

all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 35 – Contenzioso tributario: rinvio

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO XI – NORME DI RINVIO E TRANSITORIE

Art. 36 – Disposizioni per la prima applicazione del tributo

1. Per la prima applicazione del tributo si considerano valide le dichiarazioni/denunce prodotte in precedenza ai fini dei previgenti prelievi (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tariffa di igiene ambientale), opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Tali elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente e ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
2. In sede di prima applicazione del tributo, il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base all'ultimo dato utilizzato dall'ente gestore ai fini della tariffa di igiene ambientale.
3. In sede di prima applicazione del tributo, le utenze non domestiche sono classificate secondo la categoria tariffaria in cui erano collocate ai fini della tariffa di igiene ambientale, secondo i dati in possesso dell'ente gestore.
4. Per l'anno 2013, in via transitoria, le dichiarazioni relative a situazioni verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino all'approvazione del presente regolamento, sono presentate entro 60 giorni dalla data di quest'ultima.

Art. 37 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento nonché da quelle dell'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27.12.2006 n° 296.

Art. 38– Disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani che conserva comunque la propria vigenza in relazione ai presupposti di applicazione della tariffa verificatisi fino al 31.12.2012.

Art. 39 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013.

**ALLEGATI A) E B): COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE
FISSA E DI QUELLA VARIABILE DEL TRIBUTO**

Allegato A: Coefficienti per le utenze domestiche

(CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 1A E 2 DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158).

**A.1) COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO KA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA
DEL TRIBUTO ALLE UTENZE DOMESTICHE**

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	KA COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO PER SUPERFICIE E NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
1	0,86
2	0,94
3	1,02
4	1,10
5	1,17
6 o più	1,23

**A.2) COEFFICIENTE KB PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE
DEL TRIBUTO ALLE UTENZE DOMESTICHE**

NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ
	PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MINIMI	PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MEDI	PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MASSIMI
1	0,6	0,8	1
2	1,4	1,6	1,8
3	1,8	2	2,3
4	2,2	2,6	3
5	2,9	3,2	3,6
6 o più	3,4	3,7	4,1

Allegato B: Coefficienti per le utenze non domestiche

(CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 3A E 4A DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158).

**B.1) COEFFICIENTI KC PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA
DEL TRIBUTO ALLE UTENZE NON DOMESTICHE**

	ATTIVITÀ	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MINIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MASSIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MEDI
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61	0,52
2.	Cinematografi e teatri	0,39	0,46	0,43
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	0,48
4.	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81	0,78
5.	Stabilimenti balneari	0,45	0,67	0,56
6.	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56	0,45
7.	Alberghi con ristorante	1,08	1,59	1,34
8.	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	1,02
9.	Case di cura e riposo	0,89	1,47	1,18
10.	Ospedali	0,82	1,70	1,26
11.	Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47	1,22
12.	Banche e istituti di credito	0,51	0,86	0,69
13.	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22	1,18
14.	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	0,96	1,44	1,2
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86	0,79
16.	Banchi di mercato di beni durevoli	1,08	1,59	1,34
17.	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12	1,05
18.	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99	0,87
19.	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,87	1,26	1,07
20.	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89	0,61
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	0,66
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84	6,55
23.	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33	3,5
24.	Bar, caffè, pasticcerie	2,45	7,04	4,75
25.	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34	1,92
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	1,92
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76	7,5
28.	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98	1,73
29.	Banchi di mercato di generi alimentari	3,48	6,58	5,03
30.	Discoteche e night club	0,74	1,83	1,29

SEGUE ALLEGATO B

**B.2) COEFFICIENTI KD PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE
DEL TRIBUTO ALLE UTENZE NON DOMESTICHE**

	ATTIVITÀ	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MINIMI	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MASSIMI	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MEDI
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5,65	4,82
2.	Cinematografi e teatri	3,60	4,25	3,93
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,00	4,80	4,4
4.	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	6,78	7,45	7,12
5.	Stabilimenti balneari	4,11	6,18	5,15
6.	Esposizioni, autosaloni	3,02	5,12	4,07
7.	Alberghi con ristorante	9,95	14,67	12,31
8.	Alberghi senza ristorante	7,80	10,98	9,39
9.	Case di cura e riposo	8,21	13,55	10,88
10.	Ospedali	7,55	15,67	11,61
11.	Uffici, agenzie, studi professionali	8,90	13,55	11,23
12.	Banche e istituti di credito	4,68	7,89	6,29
13.	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	11,26	9,86
14.	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	8,85	13,21	11,03
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,66	7,90	7,28
16.	Banchi di mercato di beni durevoli	9,90	14,63	12,27
17.	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	9,00	10,32	9,66
18.	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,10	7,95
19.	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	8,02	11,58	9,8
20.	Attività industriali con capannoni di produzione	2,93	8,20	5,57
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,10	6,05
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,55	60,24
23.	Mense, birrerie, amburgherie	24,60	39,80	32,2
24.	Bar, caffè, pasticcerie	22,55	64,77	43,66
25.	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	13,72	21,55	17,64
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,70	21,50	17,6
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,90	98,96	68,93
28.	Ipermercati di generi misti	13,51	18,20	15,86
29.	Banchi di mercato di generi alimentari	32,00	60,50	46,25
30.	Discoteche e night club	6,80	16,83	11,82